

REGOLAMENTO

ATTIVITÀ ATLETI APPARTENENTI AI GRUPPI SPORTIVI DELLE FORZE ARMATE, FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE E AD ORDINAMENTO CIVILE

Art. 1

Disposizioni preliminari

1. Il presente Regolamento è emanato dal Consiglio federale ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. c) dello Statuto federale, in conformità con gli artt. 39.06, 42.06 e 44.05 del Regolamento Organico a far data dal 22 ottobre 2021.
2. Ai fini del presente Regolamento, i Gruppi Sportivi delle Forze Armate, Forze di Polizia ad Ordinamento Civile o ad Ordinamento Militare sono indicati altresì come "FF.AA."; le società sportive dei Gruppi Sportivi delle Forze Armate, Forze di Polizia ad Ordinamento Civile o ad Ordinamento Militare sono indicati altresì come "Società FF.AA."; le società affiliate sono indicate altresì come "Società di provenienza".

Art. 2

Tesseramento

1. L'Atleta che entri a far parte di un Gruppo Sportivo delle Forze Armate, Forze di Polizia ad Ordinamento Civile o ad Ordinamento Militare, in quanto vincitore di bando di arruolamento, è tesserato per la Società sportiva del relativo Gruppo Sportivo. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano agli Atleti tesserati per una Società FF.AA. non arruolati (settore giovanile).
2. Nel corso del medesimo anno sportivo, gli Atleti di cui al comma 1 possono richiedere di essere tesserati altresì con la Società di provenienza, previo rilascio del nulla-osta da parte della Società FF.AA. e previa autorizzazione della Federazione.
3. L'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che l'Atleta sia stato tesserato con la Società di provenienza nelle precedenti due stagioni sportive, anche se non interamente completate. L'autorizzazione ha durata per quattro anni e vincola l'Atleta, salvo quanto previsto dal successivo comma 5.

4. La cessazione del rapporto tra l'atleta e il Gruppo Sportivo delle Forze Armate, Forze di Polizia ad Ordinamento Civile o ad Ordinamento Militare comporta altresì la cessazione del rapporto di tesseramento con la relativa Società FF.AA, ferma restando l'efficacia del tesseramento con la Società di provenienza.
5. Il vincolo quadriennale di cui al comma 3 diviene inefficace nel caso in cui la Società di provenienza non proceda al tesseramento dell'Atleta per la stagione sportiva di riferimento.

Art. 3

Partecipazione a gare e manifestazioni sportive

1. Le responsabilità e gli obblighi previsti dal Regolamento Organico e dalla ulteriore normativa federale sono a carico della Società FF.AA.
2. L'Atleta tesserato per la Società di provenienza e per una Società FF.AA. può partecipare alle gare e/o manifestazioni sportive in rappresentanza della Società di provenienza. In particolare, è consentita la partecipazione dell'Atleta alle gare e/o manifestazioni sportive in rappresentanza della Società di provenienza nei seguenti casi:
 - a) in gare e/o manifestazioni sportive che non attribuiscono punteggi validi per i Campionati Italiani Assoluti;
 - b) in gare e/o manifestazioni sportive di Mixed relay qualora la Società FF.AA. decida di non iscrivere la propria squadra;
 - c) in gare e/o manifestazioni sportive di Mixed relay qualora la Società FF.AA. decida di non schierare l'Atleta, risultando quest'ultimo in esubero rispetto agli atleti partecipanti;
 - d) in gare di Europe Triathlon CUP qualora l'Atleta non sia convocato dalla rappresentativa nazionale ovvero non sia schierato dalla Società FF.AA.
3. Nei casi di cui al comma precedente, l'Atleta è tenuto a indossare la divisa della Società di provenienza nelle prove, nella gara e nella relativa premiazione.
4. I risultati ottenuti durante le gare e/o le manifestazioni sportive ufficiali di cui al comma 2 saranno computati in favore sia della Società FF.AA. sia della Società di provenienza.

5. I premi nelle gare e/o manifestazioni sportive di cui al comma 2 sono erogati in favore della Società di provenienza.

6. Ai fini dell'attribuzione dei voti plurimi di cui all'art. 20, comma 4, dello Statuto federale, i risultati conseguiti dagli Atleti con tesseramento sia per una Società affiliata sia per una Società FF.AA. saranno computati alla Società FF.AA.

Art. 4 Tutela dell'Atleta

1. Le quote di tesseramento dell'Atleta e di assicurazione sono a carico della Società FF.AA. e della Società di provenienza.

2. La procedura di iscrizione alle gare e manifestazioni sportive previste dal calendario federale, ivi compreso il pagamento della relativa quota di iscrizione e degli ulteriori oneri previsti, è a carico della Società con cui partecipa l'Atleta.

3. In caso di doppio tesseramento, la certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica è rilasciata in doppia copia e tenuta dalla Società FF.AA. e dalla Società affiliata.

4. La Società FF.AA. è tenuta a richiedere alla Federazione ogni variazione all'anagrafica dell'Atleta.

Art. 5 Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto dall'inizio della stagione sportiva 2021.

2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet federale.